

- Ai Dirigenti scolastici
- Ai D.sga
- Alle RSU/TAS
- Al personale ATA

E p.c. a Sua Eccellenza il Prefetto
di Belluno

Oggetto: Emergenza sanitaria. Modalità di utilizzo del personale ATA al fine di garantire i servizi minimi

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti relativi all'organizzazione del servizio del personale ATA giunte dalle scuole, il Ministero aveva emanato – come di certo si ricorderà – la **nota n. 323 del 10 marzo**, a firma del Capo Dipartimento Dott. Bruschi.

La suddetta nota, dopo aver richiamato le precedenti note ministeriali 278 e 279, rispettivamente del 6 marzo e dell'8 marzo, nonché i Decreti emanati del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, **dettava già ai Dirigenti e ai D.sga indicazioni prescrittive circa l'organizzazione della presenza in servizio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto che "al fine di contenere la diffusione dell'epidemia", "bisogna limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone"**.

Per i Dirigenti e i D.sga "ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa".

Sintetizzando e schematizzando la nota del 10 marzo, prescriveva quanto segue:

1. il Dirigente concede il lavoro agile (ove possibile rispetto alle mansioni) al personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
2. gli assistenti tecnici provvedano, in presenza, alla manutenzione del laboratorio di loro competenza;
3. **"il Dirigente, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, dei cuochi/guardarobieri/infermieri, constatata la pulizia degli ambienti scolastici (...), limita il servizio alle sole prestazioni necessarie non correlate alla presenza degli studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi d'istituto (in caso di sciopero), ovvero con provvedimento datoriale, nel caso di assenza di tale strumento. Tale decisione discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la **necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative**"**
4. il **Dirigente** e il **D.sga devono** organizzare le "prestazioni necessarie (...) attraverso le turnazioni (...) tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli (...), condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio". Diversamente detto: una volta stabilito il contingente minimo del personale ausiliario tenuto ad essere presente a scuola, il Dirigente e il D.sga stabiliscono quali collaboratori scolastici dovranno turnare per garantire i servizi essenziali, avendo cura di escludere (per quanto possibile) dalla presenza in servizio nell'ordine il personale:

- a. che per ragioni di salute è particolarmente esposto ai rischi di contagio;
- b. che, a seguito della chiusura delle scuole dell'infanzia (ma anche degli asili nido, n.d.r.) deve prendersi cura dei figli;
- c. che per raggiungere la sede di servizio deve utilizzare i mezzi pubblici di trasporto.

La nota, poi, stabilisce che **alle assenze del personale esentato dal servizio si applica l'art. 1256, c. 2 del codice civile**. Pertanto, fatta salva la possibilità di collocare in ferie il personale che vanta un credito di ferie relativo al precedente anno scolastico, **al personale esentato dal servizio compete l'intera retribuzione** economica e che lo stesso non è tenuto a ricorrere all'utilizzo delle ferie relativo all'anno in corso. **L'eventuale collocamento d'ufficio del dipendente in ferie (relative all'anno in corso) si configura come atto illegittimo.**

Successivamente, in data 12 marzo, il Governo ha emanato la Direttiva 2/2020 che, se possibile, ha reso ancora più espliciti e stringenti i provvedimenti volti a limitare il contagio da Coronavirus.

Nello specifico la Direttiva 2/2020 ha affermato che:

- le misure da adottare per l'intero territorio nazionale sono finalizzate a **ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici ed evitare il loro spostamento;**
- **le amministrazioni svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili** con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna;
- la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile (ovvero a distanza);
- la **presenza del personale** negli uffici **è limitata ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività indifferibili;**
- **per le attività che**, per la loro natura, **non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, adottano strumenti alternativi** quali, a titolo di esempio, la **rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore** o istituti analoghi, nonché delle **ferie pregresse** nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
- **le attività di ricevimento del pubblico** o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, **laddove ritenute attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica** o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici.

Dai decreti e dalle note ministeriali sopra menzionati – che gli atti governativi successivi non hanno in alcun modo annullato né attenuato – ad avviso dell'O.S. scrivente - emerge con **chiarezza assoluta**:

1. che l'**obiettivo primario** che deve vedere impegnata l'intera comunità nazionale è il **contenimento della diffusione della pandemia;**
2. che per raggiungere tale obiettivo è rigorosamente indispensabile limitare la mobilità delle persone – quindi anche la mobilità del personale scolastico – ai soli casi di assoluta e indifferibile necessità;
3. che, vista la sospensione delle attività didattiche e il rinvio sine die di tutte le scadenze previste per questo periodo dal calendario scolastico, le attività non procrastinabili di competenza delle segreterie scolastiche si riducono sostanzialmente al pagamento degli stipendi dei supplenti e poco altro;
4. che il Dirigente **deve** favorire in tutti i modi la possibilità per gli assistenti amministrativi di svolgere in remoto le attività indifferibili;
5. che - una volta effettuate le pulizie dei locali scolastici e programmata un'ulteriore igienizzazione degli spazi e dei materiali che verranno utilizzati da alunni e docenti al periodo immediatamente antecedente la ripresa delle lezioni – i vari plessi in cui dovesse articolarsi un'istituzione scolastica non necessitano in alcun modo della presenza attiva di uno o più collaboratori scolastici; né d'altra parte può essere ritenuta attività assolutamente necessaria e non differibile la "vigilanza dei locali" in orario diurno/pomeridiano, dal momento che non si è mai posto il problema di una medesima vigilanza da assicurare durante le ore serali e notturne o nelle giornate festive;

6. che a distanza di 23 giorni dalla chiusura delle scuole / sospensione delle attività didattiche concedere ancora ai genitori l'opportunità di ritirare il materiale didattico dei figli non può essere ritenuto motivo sufficiente per far presidiare i plessi ai collaboratori scolastici; se ci fosse stato un reale interesse i genitori avrebbero già avuto ampiamente tempo e modo di provvedere.

Per tutto quanto fin qui evidenziato l'O.S. scrivente ritiene che qualora il Dirigente scolastico e/o il D.sga, in spregio agli atti normativi su richiamati, dovesse/dovessero disporre la presenza in servizio di un numero di componenti di personale amministrativo e ausiliario superiore e quello necessario per garantire i servizi essenziali e indifferibili, si assumerebbe/assumerebbero consapevolmente e colpevolmente – e per futili motivi – la responsabilità nei confronti dei propri dipendenti:

1. di esporli al rischio di contagio;
2. di trasformarli in potenziali veicoli di diffusione della pandemia, che potrebbe avere anche esiti fatali per quei soggetti fragili (anziani, bambini, persone con patologie respiratorie pregresse, etc.) con le quali la lavoratrice/lavoratore viene in contatto.

È appena il caso di ricordare che nel caso malaugurato in cui un dipendente, a causa degli spostamenti con i mezzi pubblici per raggiungere la sede di servizio, o per altre cause legate ad una presenza in servizio non ritenuta necessaria, dovesse contrarre il Coronavirus, il Dirigente responsabile della mancata osservanza delle prescritte norme introdotte al fine di ostacolare la diffusione della pandemia, verrebbe certamente chiamato a rispondere di danno erariale, sempre che a suo carico non si configurino responsabilità di natura penale.

In conclusione si ritiene opportuno informare i soggetti in indirizzo che le eventuali ulteriori violazioni della nota M.I. n. 323 del 10 marzo, dei vari DPCM in materia di tutela della salute, delle note M.I. 278 e 279, dei decreti e note susseguenti, saranno oggetto di segnalazione all'autorità prefettizia.

Lorenzo Rispoli